

Area Pianificazione Territoriale e della Mobilità sostenibile

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata ambito APS.Mi2
scheda 40 denominato "Martignone 3",
sito in via Tombetto, località Crespellano

del Comune di

VALSAMOGGOIA

PROCEDIMENTO:

Formulazione OSSERVAZIONI
ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.
in applicazione della disciplina transitoria ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017
e contestuale valutazione ambientale.

Bologna, 12 gennaio 2024

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

Fasc. 8.2.2.8/11/2023

1	QUADRO DI RIFERIMENTO	4
1.1	Quadro normativo.....	4
1.2	Contenuti della proposta comunale.....	4
2	VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA.....	5
2.1	Considerazioni e Osservazioni.....	5
2.1.1	Coerenza con il dimensionamento del PSC e dell'Accordo territoriale sugli ambiti produttivi	5
2.1.2	Usi ammessi e convenzione urbanistica.....	6
2.1.3	Compatibilità Acustica dell'intervento	7
2.1.4	Rischio idraulico e permeabilità.....	8
2.1.5	Accessibilità e mobilità sostenibile.....	6
2.1.6	Fondo perequativo metropolitano.....	8
2.1.7	Validità degli strumenti attuativi	8
3	VALUTAZIONE AMBIENTALE (VALSAT) e RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	9
3.1.	Premessa	9
3.2	Esiti della consultazione	9
3.3.	Conclusioni.....	9
4	ALLEGATI	10

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 QUADRO NORMATIVO

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1 gennaio 2018, finalizzata al contenimento del consumo di suolo, alla promozione della rigenerazione dei territori urbanizzati ed al miglioramento della qualità urbana, nonché alla tutela e valorizzazione dei territori agricoli, ha come obiettivi la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio ed incentivare le condizioni di attrattività del sistema regionale per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie. A tal riguardo, oltre a definire i nuovi strumenti urbanistici comunali, indica i relativi procedimenti di approvazione, ammettendo all'art. 4, comma 4 lettera c), il completamento del procedimento di approvazione di PUA e loro varianti, adottati prima o durante il periodo transitorio di tre anni dalla entrata in vigore della stessa legge.

Il Comune di Valsamoggia rientra inoltre tra i Comuni colpiti dall'alluvione di maggio 2023, così come riportato nel D.L. 1 giugno 2023 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023 n. 100. Pertanto, allo stesso viene applicata la proroga disposta dal medesimo D.L. 61/2023, così come chiarito dalla Regione con il parere del Responsabile del servizio giuridico (prot. 979084 del 25/09/2023). Ne consegue che il termine del 01/01/2024 disposto dall'art. 4 della Lr 24/2017 per la stipula delle convenzioni urbanistiche relativi agli strumenti attivati nel corso del periodo transitorio della LR n. 24/2017, risulta prorogato al 03/05/2024.

L'articolo 35 della L.R. 20/2000 indica il procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), prevedendo che sia trasmesso alla Città metropolitana, la quale può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.

1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

Il presente Piano Urbanistico Attuativo (PUA), è relativo alla scheda n. 40 Martignone 3-APS.Mi2-via Tombetto, località Crespellano e attua le previsioni contenute nel PSC, RUE e POC 2018-2023 vigente al momento della presentazione. L'area oggetto di attuazione è sita nella zona industriale denominata Martignone, confina con alcune aree produttive esistenti e con il territorio agricolo, ad est è lambita dal Rio Carpineta, a sud e ad ovest dalla via Tombetto.

Il Comune di Valsamoggia ha comunicato alla Città metropolitana l'avvio del procedimento urbanistico con nota P.G. n. 79088 del 29 dicembre 2021, inviando i relativi elaborati costitutivi e convocando la prima conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri previsti per l'iter di approvazione del PUA in oggetto, precisando di aver ricevuto istanza da parte dell'attuatore in data 09/12/2021.

Il PSC e il RUE vigenti, classificano l'area come ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibile di sviluppo (Martignone) identificato con la sigla APS.Mi2 ritenuto idoneo ad ospitare nuove quote di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare, in coerenza con l'accordo territoriale, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede normative. Gli ambiti APS.Mi (Ambiti Produttivi Sovracomunali del Martignone di nuovo insediamento) sono disciplinati da specifiche schede normative del PSC. I diritti edificatori sono assegnati dal POC nel rispetto delle prescrizioni delle schede normative del PSC e comunque con indici non superiori a $U_t = 0,30 \text{ mq./mq.}$

L'area inclusa nel POC (2018-2023) Ambito APS.Mi 2 – scheda n. 40 Martignone-3 via Tombetto ha una Superficie territoriale (ST)= 83.396 mq e una Superficie Utile (Su) assegnata realizzabile di 25.000 mq comprensiva degli edifici esistenti.

Il presente PUA propone una riduzione della SU di 1.000 mq, a parità di Superficie territoriale, in quanto l'area ex lotto 3-Fugazzaro viene lasciata nella situazione e con gli usi attualmente esistenti e quindi non potrà demolire i fabbricati per realizzare nuovi edifici ad uso produttivo.

Il PUA presentato prevede quindi l'attuazione di due lotti a destinazione produttiva con la realizzazione di due edifici produttivi per una capacità edificatoria complessiva di mq 24.000, mentre un terzo lotto mantiene lo stato attuale con i fabbricati esistenti ed un'ampia area verde. Sono state identificate aree all'interno della superficie territoriale del comparto che "non determinano consumo di suolo" e quindi non vengono utilizzate ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici e del verde pubblico. Per lo standard necessario relativo ai parcheggi pubblici (P1), si propone la totale monetizzazione, giustificata dalla presenza nei due Lotti edificabili dei parcheggi pertinenziali (P3), dimensionati come disciplinato dal RUE e in numero tale da poter assorbire le necessità aziendali e di eventuali visitatori. Per quanto riguarda il verde pubblico, viene proposto di reperirne una quota all'esterno del comparto. Inoltre, in accordo con il Comune di Valsamoggia, verrà individuata in seguito, un'area nell'ambito Martignone per la realizzazione di opere ai fini dell'abbattimento di isole di calore.

2 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

In riferimento al PUA in oggetto si esprimono le seguenti Osservazioni finalizzate a garantire la coerenza con il PSC vigente e la pianificazione sovraordinata.

2.1.1 DIMENSIONAMENTO DEL PSC E DELL'ACCORDO TERRITORIALE SUGLI AMBITI PRODUTTIVI

Come più volte evidenziato, si fa presente che, già in sede di valutazione del POC (2018 – 2023), la Città metropolitana aveva rilevato la necessità di subordinare l'attuazione dell'ambito in oggetto alla verifica delle previsioni non attuate e al rispetto dei contenuti dell'Accordo Territoriale degli ambiti produttivi dell'Area Bazzanese. Infatti, all'interno di tale Accordo, tuttora vigente, è stato condiviso uno sviluppo di aree produttive nell'ambito Martignone di 46 ettari di cui 23 residui di PRG e 23 di nuove previsioni. A seguito della realizzazione dell'insediamento della Philip Morris, risulta un residuo dimensionamento a disposizione per nuovi insediamenti pari a circa 5 ha, mentre la superficie territoriale del presente PUA corrisponde a oltre 8 ha.

Nel corso della Conferenza dei servizi, la Città metropolitana ha chiesto di dimostrare che le quantità dichiarate nel POC fossero effettivamente ancora disponibili nel dimensionamento del PSC evidenziando inoltre che i conteggi trasmessi dal Comune non risultano congruenti con quelli effettuati presso gli uffici della Città metropolitana.

In particolare, partendo dal dimensionamento individuato per l'ambito del Martignone dall'Accordo territoriale Area Bazzanese sottoscritto nel 2012, (così come recepito dal PSC) pari a 46 ettari, ed ammettendo con riserva la decadenza degli strumenti attuativi indicati dal Comune in iter e scaduti, ne deriva un residuo di circa 5 ettari, comprendendo anche l'ex area 124 di circa 2 ettari.

A seguito delle reiterate richieste di adeguamento del PUA al dimensionamento residuo del PSC, ha fatto seguito un'ulteriore integrazione degli elaborati del PUA e la convocazione da parte del Comune di una quarta e conclusiva seduta di conferenza dei servizi in data 10/07/2023.

Si osserva che nella nuova proposta progettuale di PUA rimangono invariate la Superficie Territoriale di mq. 83.396 mq, le capacità edificatorie dei due lotti 1 e 2, rispettivamente di mq 15.000 e mq 9.000, mentre la SU ad uso produttivo complessiva viene ridotta da 25.000 a 24.000 mq, a scapito del lotto 3, che perde capacità edificatoria (su quest'ultimo non era attualmente previsto alcun intervento).

Inoltre, nella tavola 6 denominata "Schema delle aree che non determinano consumo di suolo", fornita nell'ultima proposta progettuale si distinguono le superfici fondiari relative ai due nuovi edifici e le relative aree pertinenziali, di mq 50.583, definite come aree che determinano consumo di suolo. Vengono inoltre individuate le aree destinate a dotazioni

territoriali, come “aree che non determinano consumo di suolo” che hanno una superficie complessiva di mq 32.812.

Si propone di non conteggiare tra le aree che determinano consumo di suolo alcune aree che non verranno edificate e che non verranno più utilizzate per il reperimento di parcheggi pubblici e verde pubblico.

Alla luce di quanto sopra descritto, evidenziando che le superfici rappresentate negli elaborati come “aree che determinano consumo di suolo” pari a circa 5 ha, corrispondono all’incirca alla Superficie fondiaria dei lotti, mentre il dimensionamento delle aree produttive del PSC è espresso in termini di Superficie territoriale, si ribadisce che il PUA così come presentato non risulta coerente con il dimensionamento definito dal PSC e dall’Accordo territoriale vigenti, in quanto la Superficie Territoriale del PUA è rimasta invariata rispetto alla prima versione e risulta pari a oltre 8 ha, superando quindi il residuo a disposizione pari a circa 5 ha.

Si chiede quindi di ridurre la superficie territoriale del PUA presentato per portarlo a coerenza con il “residuo” del dimensionamento definito nel PSC e nell’Accordo territoriale aggiornando di conseguenza gli elaborati e riducendo di conseguenza la capacità edificatoria che dovrà essere ricalcolata sulla base della nuova superficie territoriale nel rispetto dell’indice UT indicato nella scheda di POC.

In merito al **dimensionamento del PSC e dell’Accordo territoriale sugli ambiti produttivi** si esprime la seguente

OSSERVAZIONE 1:

Si chiede di ridurre la superficie territoriale del PUA presentato al fine di garantire la coerenza con il “residuo” del dimensionamento definito nel PSC e nell’Accordo territoriale (pari a circa 5 ha), aggiornando di conseguenza gli elaborati e riducendo la capacità edificatoria che dovrà essere ricalcolata sulla base della nuova superficie territoriale nel rispetto dell’indice UT indicato nella scheda di POC. Il recepimento della presente osservazione è da ritenersi vincolante per l’attuazione del PUA.

2.1.2 USI AMMESSI E CONVENZIONE URBANISTICA

Le NTA prevedono una serie di interventi che possono modificare l’assetto interno, come ad esempio le tipologie edilizie, che non vincolano la progettazione dei fabbricati dei singoli lotti, sia nella forma (sup. coperta, sup. utile, volume, altezza, ecc) che nella distribuzione interna. Come rilevato anche da AACM di Arpa, si chiede di integrare le NTA e la convenzione urbanistica specificando gli usi ammessi all’interno del PUA, limitandoli a funzioni di tipo produttivo e industriale, come descritto nella relazione tecnica e negli elaborati 9 e 9a.

Si dà atto che il PUA non prevede l’insediamento di funzioni logistiche, non valutate in questa sede dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Si segnala inoltre la necessità di aggiornare la convenzione con le quote previste di cessione relative alle dotazioni di standard di verde e parcheggi, nonché tutti gli oneri a carico dell’attuatore, incluse quelli extra-comparto, come per esempio interventi di riduzione dei gas climalteranti e al cosiddetto “*abbattimento di isole di calore*”, come segnalato da AACM, specificando anche nella Dichiarazione di Sintesi la necessità di presentare uno specifico progetto corredato da valutazioni numeriche anche per migliorare il bilancio della CO2.

In merito alle **Usi ammessi e Convenzione urbanistica** si esprime la seguente

OSSERVAZIONE 2:

Si chiede di integrare la convenzione e le NTA con gli usi definiti negli elaborati 9 e 9a, limitare la possibilità di apportare modifiche alla proposta progettuale valutata al fine di garantire la coerenza della valutazione ambientale con l’assetto proposto, come rilevato anche da AACM. Si segnala inoltre la necessità di aggiornare la convenzione indicando le aree di cessione relative al verde e parcheggi, nonché tutti gli oneri a carico dell’attuatore, come sopra indicato, ed inserendo anche i tempi di realizzazione.

2.1.3 ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Si ricorda che l’Accordo Territoriale per l’Ambito produttivo sovracomunale “Martignone”

definisce, in particolare all'art. 3: Sistema della Viabilità, alcuni interventi finalizzati ad *“ottimizzare l'accessibilità all'Ambito produttivo e garantire livelli di sostenibilità della rete della mobilità, sia interna che esterna all'Ambito.”* In particolare, in sede di Accordo, le Parti hanno concordato sulla necessità di garantire *“il completamento del percorso ciclo-perdonale in sede propria, lungo la Via Emilia tra l'abitato di Ponte Samoggia e il centro di Anzola dell'Emilia.”* Relativamente alla mobilità interna all'Ambito, le Parti hanno inoltre concordato che, *“in sede di formazione dei piani attuativi, si dovranno seguire criteri e pratiche progettuali per il miglioramento della sicurezza stradale, agevolando la mobilità pedonale e ciclabile”*.

Vista dunque l'individuazione del percorso ciclabile lungo la Via Emilia, definito dal PUMS e assunto pertanto dal PTM all'art.46 quale percorso ciclabile strategico, nonché previsto anche dal vigente Accordo Territoriale sopra richiamato, tenuto conto delle interlocuzioni attualmente in corso nell'ambito dei Collegi di Vigilanza, si chiede al Comune a garantire il rispetto dell'art. 3 dell'Accordo Territoriale sopra riportato, prevedendo un contributo dell'intervento in oggetto, alla realizzazione della ciclabile lungo la via Emilia. Si chiede quindi di integrare gli elaborati di PUA con tale prescrizione, indicando le risorse comunali o private (contributo di sostenibilità) messe a disposizione, da calcolare al netto di quelle che concorrono alla formazione del Fondo perequativo metropolitano.

Inoltre, al fine di incentivare e promuovere l'accessibilità ciclabile al comparto, anche in un'ottica di massimizzazione degli effetti dovuti alla realizzazione del percorso ciclabile lungo la via Emilia che permette il collegamento ai centri abitati ed alle stazioni ferroviarie di Anzola e Ponte Samoggia, è necessario prevedere:

- un percorso ciclabile/ciclopedonale protetto che colleghi l'entrata del nuovo comparto al tracciato lungo la via Emilia;
- percorsi ciclabili/ciclopedonali ben visibili e sicuri all'interno del comparto;
- aree di sosta bici all'interno del comparto che dovranno: essere ubicate nelle immediate vicinanze degli ingressi degli edifici; avere un numero di posti adeguati per la sosta delle biciclette di addetti, prevedendo anche un numero congruo di punti di ricarica per le e-bike; prevedere una tipologia di rastrelliera ad archetto che consenta di ancorare il telaio della bici; avere una struttura che garantisca la copertura dei mezzi.

Infine, in merito al traffico, richiamando quanto espresso da AACM di ARPAE e considerato che le attività previste sono in stretta connessione con il magazzino esistente di Euroricambi, si chiede di valutare per l'accesso e l'uscita dei mezzi pesanti il collegamento già esistente verso l'attuale sede e la via del Lavoro ovvero la via Confortino.

In merito all'**ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE** si formula la seguente

OSSERVAZIONE 3:

Si chiede al Comune a garantire il rispetto dell'art. 3 dell'Accordo Territoriale sopra riportato, prevedendo un contributo dell'intervento in oggetto, alla realizzazione della ciclabile lungo la via Emilia integrando gli elaborati di PUA con tale prescrizione e indicando le risorse comunali o private (contributo di sostenibilità) messe a disposizione, da calcolare al netto di quelle che concorrono alla formazione del Fondo perequativo metropolitano. Si chiede inoltre di apportare le necessarie modifiche progettuali in recepimento delle richieste sopra formulate in merito alla rete ciclabile interna ed esterna al comparto.

2.1.4 COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELL'INTERVENTO

Alla luce delle incertezze relative ai flussi veicolari, calcolati proporzionalmente rispetto alle attività attuali di Euroricambi e ai percorsi dei mezzi pesanti, che si auspica siano deviati da via Tombetto, si ribadisce quanto indicato da ARPAE APAM ed AACM, in merito alla necessità di effettuare un collaudo acustico una volta che tutti gli impianti e le attività saranno a regime.

In merito alla **compatibilità acustica dell'intervento** si esprime la seguente

OSSERVAZIONE 4:

Si chiede di aggiornare gli elaborati di PUA e la Dichiarazione di sintesi prevedendo un collaudo acustico una volta che tutti gli impianti e le attività saranno a regime.

2.1.5 RISCHIO IDRAULICO E PERMEABILITÀ

Richiamando quanto espresso da ARPAE AACM, l'area di intervento ricade tra le zone classificate con pericolosità di alluvione P2, sia in relazione al reticolo principale (torrente Samoggia), sia a quello secondario (Scolo Crocetta). Rispetto al reticolo principale viene dichiarato che la diffusione di un'eventuale esondazione dal Torrente Samoggia non possa provocare sull'area un battente superiore a quello del reticolo secondario di bonifica, in considerazione della distanza del comparto pari ad almeno 2.800 m dallo stesso. Pertanto le quote del comparto assunte dovrebbero ridurre la pericolosità di esondazione e di conseguenza permettere di non avere sull'area un aumento del rischio idraulico. Rendendo atto di quanto dichiarato dal proponente e richiamando quanto espresso da ARPAE AACM, si chiede che nelle NTA vengano inserite le condizioni di realizzazione del comparto come sopra richiamate, oltre al divieto di realizzare piani interrati.

Si evidenzia che l'Amministrazione proponente si dovrà far carico di garantire la sicurezza in relazione alla pericolosità idraulica dell'area e si chiede quindi che nella Dichiarazione di Sintesi sia espressamente riportato l'impegno del Comune a non incrementare in alcun modo il rischio di alluvioni nell'area e a verificare che siano garantiti, in caso di alluvioni, tutti i collegamenti e le connessioni infrastrutturali

In merito alla quota di superficie permeabile (SP), rilevato che attualmente la stessa è reperita tutta all'interno di aree che vengono considerate come "*aree che non determinano consumo di suolo*", mentre i due lotti risultano in larga parte impermeabilizzati, come rilevato anche da AACM di Arpa, si chiede di garantire una quota di permeabilità minima pari al 30 % della ST di riferimento. Si segnala che, poichè l'area verde di larghezza maggiore di 10 m posta sul lato ovest del comparto per tutta la sua lunghezza verrà utilizzata dal Comune per allargare la sede stradale di Via Tombetto nella tratta di collegamento alla Via Emilia, non potrà essere conteggiata nella Superficie Permeabile.

Si richiama infine quanto prescritto da ARPAE APAM, ovvero che entrambe le vasche di laminazione previste, dovranno essere impermeabilizzate al fine di prevenire possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Pertanto anche tali superfici dovranno essere detratte dal conteggio della superficie permeabile.

In riferimento al **RISCHIO IDRAULICO E PERMEABILITÀ** si esprime la seguente

OSSERVAZIONE 5:

Si chiede di esplicitare nelle NTA, nella Convenzione urbanistica e nella Dichiarazione di sintesi quanto sopra evidenziato in tema di permeabilità e pericolosità idraulica.

2.1.6 FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO

L'intervento in oggetto ricade tra quelli chiamati a contribuire alla formazione del Fondo perequativo metropolitano ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. i) del PTM attraverso le risorse derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario, se dovuto, e dalle monetizzazioni (art. 51 comma 3 del PTM).

Si chiede pertanto al Comune, come segnalato in precedenti comunicazioni, di tenere conto di questo aspetto e di fornire una prima quantificazione degli importi, provvedendo a comunicarla alla Città metropolitana in armonia con quanto previsto dal Regolamento di gestione del Fondo perequativo metropolitano.

In merito al **FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO** si formula la seguente

OSSERVAZIONE 6:

Si chiede al Comune di fornire una prima quantificazione degli importi e di provvedere a comunicarla alla Città metropolitana.

2.1.7 VALIDITÀ DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI

Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, si rammentano le scadenze imposte dalla legge urbanistica, tenendo conto

della proroga determinata dal D.L. 1 giugno 2023 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023 n. 100.

La legge prevede che sia prescritto l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi, prevedendo nella convenzione termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. Le convenzioni urbanistiche dovranno quindi riportare tali vincoli e indicare tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, nonché tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano, assicurando l'immediato avvio degli interventi.

In merito a **VALIDITÀ DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI** si formula la seguente

OSSERVAZIONE 7:

Si chiede di integrare la convenzione indicando tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni e la presentazione dei titoli edilizi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017.

3 VALUTAZIONE AMBIENTALE (VALSAT) E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

3.1. Premessa

La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValsAT) dei piani comunali nell'ambito delle riserve al POC, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Come indicato nella DGR 1795 del 31 10 2016, in attuazione della L. R. 13 del 2015, l'Area Autorizzazioni e Concessioni AAC Metropolitana di ARPAE predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana.

3.2 Esiti della consultazione

Per quanto riguarda l'acquisizione dei pareri in materia ambientale degli Enti competenti, il Comune di Valsamoggia ha provveduto, attraverso conferenza dei servizi asincrona, all'acquisizione dei pareri di Azienda USL, ARPAE Distretto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Consorzio di Bonifica Renana, HERA spa, Regione Emilia-Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ATERSIR, Snam rete gas ed ENAC.

Il Comune ha inviato alla Città metropolitana, unitamente agli elaborati di PUA, l'atto di chiusura della Conferenza dei servizi, trasmettendone gli esiti. Gli Enti hanno espresso parere alla Valsat in esame, condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

Si prende atto, inoltre, che come dichiarato dal Comune, gli atti costitutivi il Piano Urbanistico Attuativo (Pua) compresa la VALSAT sono stati depositati e pubblicati nel periodo dal 27/09/2023 al 25/11/2023 e che non sono pervenute osservazioni.

Si allega infine il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio (allegato B).

3.3. CONCLUSIONI

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, ferma restando la necessità di garantire il rispetto del dimensionamento del PSC e dell'Accordo territoriale come esplicitato nella osservazione n. 1 da ritenersi vincolante per l'attuazione del PUA, **la Città metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValsAT del PUA, condizionata al recepimento delle osservazioni sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B), delle valutazioni degli Enti ambientali con le relative prescrizioni cui si rimanda integralmente nonché delle considerazioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione**

ambientale” predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).

Ai sensi della citata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvato il Piano, la relativa Dichiarazione di Sintesi e il piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli anche alla Città metropolitana.

4 ALLEGATI

- A. Relazione istruttoria rilasciata da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;*
- B. Parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale di riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio.*

Firmato:
Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci

Firmato:
Funzionaria Tecnica
Pianificazione Urbanistica
Ing. Sabrina Massaia